



fisco e tributi

CIRCOLARE QUINDICINALE PER L'ASSOCIATO

numero 6 del 29 marzo 2018

NOTIZIE IN SINTESI

- ❖ Piani individuali di risparmio (PIR) (p. 2)
- ❖ Depositi fiscali (p. 2)
- ❖ Modificato il modello liquidazione Iva periodica (p. 3)
- ❖ Novità per il modello redditi 2018-PF e per il 770 (p. 3)

GIURISPRUDENZA IN BREVE

- ❖ Il collegamento per la variazione in diminuzione (p. 4)
- ❖ Le prove dell'avvenuta esportazione (p. 4)
- ❖ Regole ferree per la contabilizzazione delle fatture (p. 4)
- ❖ Competenza blindata e inderogabile (p.4)
- ❖ Prova a carico del contribuente per il mancato incasso di interessi attivi (p. 5)
- ❖ Le modalità di recupero della dichiarazione per importi eccedenti (p. 5)
- ❖ Obbligo di indicazione nei registri Iva delle rimanenze anche per le imprese minori (p. 5)
- ❖ Le modalità di deduzione delle spese per studi (p. 6)
- ❖ Criterio di competenza stretto (p. 6)
- ❖ Corrispettivi imputati in ragione della certezza e determinabilità (p. 6)

NEWS E INFORMATIVE

- ❖ Crediti commerciali verso la P.A.: ridotta da 10.000 euro a 5.000 euro la soglia per la sospensione dei pagamenti in presenza di ruoli scaduti (p. 7)
- ❖ Voucher digitalizzazione – Revisione della procedura per l'erogazione del bonus (p. 8)
- ❖ L'aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza (D.P.S.) (p. 10)
- ❖ Scioglimento della società semplice senza tassazione in capo ai soci (p. 11)

APPROFONDIMENTI

- ❖ Manutenzioni su fabbricati a destinazione abitativa: la legge di bilancio 2018 chiarisce la disciplina dei beni significativi (p. 13)

SCADENZIARIO

- ❖ Principali scadenze dal 29 marzo al 15 aprile 2018 (p. 19)



NOTIZIE IN SINTESI

PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO (PIR)

Chiarimenti sul regime di non imponibilità dei redditi di capitale e diversi di natura finanziaria

L'Agenzia delle entrate ha commentato le norme che hanno introdotto nell'ordinamento un regime di non imponibilità dei redditi di capitale e diversi di natura finanziaria derivanti da determinati investimenti, operati tramite piani individuali di risparmio a lungo termine che rispettino le caratteristiche espressamente richieste (vincoli e divieti di investimento), nonché un regime di non imponibilità ai fini dell'imposta di successione. Il particolare regime di non imposizione previsto per i PIR si applica in capo alle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che conseguono redditi di natura finanziaria al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa commerciale, relativamente ad investimenti detenuti, per almeno cinque anni, nell'ambito di un piano individuale di risparmio appositamente costituito presso un intermediario abilitato. Nell'ambito del PIR non sono soggetti ad imposizione i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria: il piano di risparmio si costituisce con la destinazione di somme o valori, allo scopo di effettuare investimenti. L'importo investito non può superare complessivamente il valore di 150.000 euro, con un limite, per ciascun anno solare, di 30.000 euro.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 3, 26/02/2018)

DEPOSITI FISCALI

Approvati i modelli per la costituzione della garanzia alternativa al pagamento dell'Iva

L'Agenzia delle entrate ha approvato i modelli per la costituzione della garanzia richiesta, nei casi in cui è possibile immettere in consumo da un deposito fiscale, o estrarre da un deposito di un destinatario registrato, benzina e gasolio per autotrazione senza il versamento dell'imposta sul valore aggiunto. La benzina o il gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato, possono essere immessi in consumo o estratti versando l'Iva mediante modello F24, senza possibilità di compensazione (con l'obbligo, peraltro, di indicare i riferimenti del versamento nel documento di accompagnamento). Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 febbraio 2018 è stata definita la modalità con cui va prestata la garanzia, previa accettazione del beneficiario, al fine di non corrispondere l'imposta sul valore aggiunto. L'Agenzia delle entrate ha approvato con il provvedimento n. 47927 del 1° marzo 2018 i modelli da utilizzare per la costituzione della garanzia. La garanzia deve essere: prestata a favore del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate per l'importo corrispondente all'Iva dovuta e per la durata di 12 mesi dalla data di estrazione; accettata dall'Agenzia delle entrate e comunicata al gestore del deposito.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 47927, 01/03/2018)

Aderente a:



MODIFICATO IL MODELLO LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA

L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale del 21 marzo 2018, protocollo n. 62214, ha proceduto alla modifica delle informazioni da trasmettere per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva di cui all'articolo 21-bis, D.L.78/2010, e successive modificazioni. Le principali novità consistono nell'introduzione, nel rigo VP1, della casella "Operazioni straordinarie", da barrare in ipotesi di trasferimento del credito Iva alla società avente causa dalla società dante causa e l'introduzione della casella "Metodo" nel rigo VP13, da compilare con indicazione del codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell'acconto Iva. Il nuovo modello deve essere utilizzato a partire dalle comunicazioni relative al I trimestre 2018.

(Agenzia delle entrate, provvedimento, 21/3/2018, prot. n. 62214)

3

NOVITÀ PER IL MODELLO REDDITI 2018-PF E PER IL 770

L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale del 15 marzo 2018, protocollo n. 57978 ha proceduto a modificare il modello di dichiarazione "Redditi 2018-PF" e le relative istruzioni, approvato con provvedimento del 30 gennaio 2018 come modificato dal provvedimento del 15 febbraio 2018. Inoltre, con il medesimo provvedimento ha proceduto a modificare anche il modello 770/2018 e le relative istruzioni, approvato con provvedimento del 15 gennaio 2018 nonché le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello 770/2018 approvate con provvedimento del 15 febbraio 2018.

(Agenzia delle entrate, provvedimento, 15/3/2018, prot. n. 57978)

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



GIURISPRUDENZA IN BREVE

4

Il collegamento per la variazione in diminuzione

In tema di Iva, per accedere al regime della variazione in diminuzione è necessario effettuare la registrazione della variazione e della relativa causa, ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, D.P.R. 633/1972, ed è onere del contribuente dimostrare la corrispondenza delle operazioni mediante l'indicazione di quei dati che risultino idonei a collegarle, attraverso la dimostrazione dell'identità tra l'oggetto della fattura e delle registrazioni originarie e l'oggetto della registrazione della variazione, si da palesare inequivocabilmente la corrispondenza tra i due atti contabili (cfr. sentenza n. 11396/2015).

Cassazione – ordinanza n. 4293 – 25 gennaio 2018 – 22 febbraio 2018

Le prove dell'avvenuta esportazione

In mancanza di attestazione della dogana di partenza, deve essere in ogni caso offerta prova certa e incontrovertibile, quale l'attestazione di PA del Paese di destinazione dell'avvenuta presentazione delle merci in dogana, poiché il regime probatorio dell'esportazione deve essere ricavato dalla disciplina doganale, e precisamente dall'articolo 346, T.U. delle Leggi doganali n. 43/1973, il quale consente di dare la prova dell'esportazione anche per mezzo di documentazione rilasciata dalla PA o da dogana estera. Con la conseguenza che, nel caso in cui non sia stata fornita la prova della presentazione delle merci alla dogana di destinazione, l'operazione deve considerarsi come non effettuata e, non essendo stata vinta la presunzione di cui all'articolo 53, D.P.R. 633/1972, equiparata a una cessione nel territorio nazionale, soggetta a Iva (cfr. sentenze n. 1614/2002 e n. 13221/2001).

Cassazione – ordinanza n. 4161 – 22 settembre 2017 – 21 febbraio 2018

Regole ferree per la contabilizzazione delle fatture

In tema di Iva, gli articoli 23 e 25, D.P.R. 633/1972, che stabiliscono tempi e modalità della registrazione delle fatture, pongono un obbligo generalizzato di annotazione, fissando per la relativa effettuazione precise modalità, che non trovano deroga in altre previsioni di legge, essendo collegate alle scansioni temporali dei versamenti dell'imposta, sicché tanto l'omissione della suddetta annotazione entro il termine previsto dall'articolo 23, D.P.R. 633/1972, quanto la mancata contabilizzazione della fattura nella dichiarazione relativa all'esercizio di competenza, costituiscono "irregolarità sostanziali", perché rilevanti ai fini della determinazione del volume d'affari previsto dall'articolo 20, D.P.R. 633/1972 e, conseguentemente dell'imposta dovuta, e trovano un puntuale riscontro nel regime sanzionatorio previsto dagli articoli 42, 43 e 44, D.P.R. 633/1972 (cfr. sentenza n. 656/2014).

Cassazione – sentenza n. 4146 – 20 febbraio 2017 – 21 febbraio 2018

Competenza blindata e inderogabile

In tema di reddito di impresa, le regole sull'imputazione temporale dei componenti di reddito, dettate in via generale dall'articolo 75 (ora articolo 109), Tuir, sono tassative e inderogabili non essendo consentito al



contribuente di ascrivere a proprio piacimento un componente positivo o negativo di reddito a un “esercizio di competenza”, né essendone ammessa l'imputazione in misura superiore a quella prevista per ciascun esercizio. Il recupero a tassazione dei ricavi nell'esercizio di competenza non può pertanto trovare ostacolo nella circostanza che essi siano stati dichiarati in un diverso esercizio, non potendosi lasciare il contribuente arbitro della scelta del periodo più conveniente in cui dichiarare i propri componenti di reddito, con innegabili riflessi sulla determinazione del proprio reddito imponibile (cfr. sentenza n. 28159/2013).

Cassazione – sentenza n. 4146 – 20 febbraio 2017 – 21 febbraio 2018

Prova a carico del contribuente per il mancato incasso di interessi attivi

In tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche, la dimostrazione della mancata percezione degli interessi attivi sulle somme date a mutuo incombe sul contribuente, già per il carattere normalmente oneroso del contratto di mutuo, quale previsto dall'articolo 1815, cod. civ., nonché in virtù della presunzione fissata dall'articolo 45, comma 2, D.P.R. 917/1986 (cfr. sentenze n. 20035/2015 e n. 9469/2010).

Cassazione – ordinanza n. 3819 – 29 novembre 2017 – 16 febbraio 2018

Le modalità di recupero della dichiarazione per importi eccedenti

Il contribuente che nel redigere la dichiarazione fiscale, abbia riconosciuto a suo danno importi in misura superiore a quelli effettivi senza procedere anche al pagamento della maggiore imposta, può in sede giudiziale e senza limiti sostanziali o temporali, opporre alla pretesa dell'Amministrazione per l'omesso o insufficiente versamento che l'originaria dichiarazione era viziata da un errore di fatto o di diritto; ove, invece, all'erronea dichiarazione abbia anche fatto seguito, in tutto o in parte, il pagamento del maggior importo non dovuto, il contribuente è tenuto a esperire le procedure di rimborso, nel rispetto delle modalità e dei termini di decadenza previsti, esclusa la possibilità di opporre, in giudizio, l'eventuale credito vantato per l'indebito pagamento.

Cassazione – sentenza n. 5731 – 4 dicembre 2017 – 9 marzo 2018

Cassazione – sentenza n. 5730 – 4 dicembre 2017 – 9 marzo 2018

Cassazione – sentenza n. 5729 – 4 dicembre 2017 – 9 marzo 2018

Cassazione – sentenza n. 5728 – 4 dicembre 2017 – 9 marzo 2018

Obbligo di indicazione nei registri Iva delle rimanenze anche per le imprese minori

Anche le imprese minori, di cui all'articolo 18, comma 2, D.P.R. 600/1973, devono indicare nel registro degli acquisti tenuto ai fini Iva il valore delle rimanenze, la cui valutazione, come prescrive l'articolo 62, D.P.R. 597/1973, deve essere fatta distintamente per categorie omogenee, formate da tutti i beni del medesimo tipo e delle medesime qualità, con la possibilità tuttavia, di includere nella stessa categoria beni dello stesso tipo ma di diversa qualità, i cui valori unitari non divergano sensibilmente, e beni di diverso tipo aventi uguale valore unitario. Mentre l'articolo 18, D.P.R. 600/1973 detta la disciplina formale delle rimanenze, indicando gli oneri da osservare affinché esse abbiano effetto ai fini della determinazione del reddito di impresa, l'articolo 62, D.P.R. 597/1973 contiene la disciplina sostanziale per la valutazione delle stesse, intese nel senso di materie e merci non smerciate o non lavorate e di prodotti non finiti o finiti ma rimasti presso l'impresa, da valutare secondo le disposizioni richiamate.

Cassazione – ordinanza n. 5780 – 31 gennaio 2018 – 9 marzo 2018

Cassazione – ordinanza n. 5778 – 31 gennaio 2018 – 9 marzo 2018



Le modalità di deduzione delle spese per studi

Il primo comma dell'articolo 74, Tuir, nel suo testo originario consente al contribuente, in relazione alle spese relative a studi, di scegliere fra la detrazione nel solo esercizio di competenza, ovvero secondo quote costanti nell'esercizio stesso e in quelli successivi (non oltre il quarto). In detta previsione vanno ricomprese anche le spese per l'aggiornamento professionale dell'imprenditore e dei suoi dipendenti, posto che l'ampiezza letterale e logica del riferimento agli "studi" non può non abbracciare tutti gli esborsi finalizzati al potenziamento dell'impresa per il tramite di energie intellettuali, senza distinguere a seconda che l'attività di studio riguardi il miglioramento dell'organizzazione aziendale ovvero della competenza delle persone che in essa collaborano (cfr. sentenze n. 13224/2007, n. 372/2006 e n. 5193/2000).

Cassazione – ordinanza n. 6265 – 9 giugno 2017 – 14 marzo 2018

Criterio di competenza stretto

In tema di reddito di impresa, non è consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, neppure la fine di bilanciare componenti attivi e passivi del reddito e pur in assenza della configurabilità di un danno per l'Erario, atteso che le regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via generale dall'articolo 75, Tuir, sono vincolanti sia per il contribuente che per l'Erario e, per la loro inderogabilità, non richiedono né legittimano un qualche giudizio sull'esistenza o meno di un danno erariale (cfr. sentenza n. 20805/2017).

Cassazione – sentenza n. 5740 – 18 gennaio 2018 – 9 marzo 2018

Corrispettivi imputati in ragione della certezza e determinabilità

In tema di imposte sui redditi di impresa, il principio di certezza e determinabilità dell'evento fiscalmente rilevante sancito dall'articolo 75, comma 1, Tuir (nella formulazione anteriore a quella introdotta dal D.Lgs. 344/2003) comporta che, con riferimento all'attività di organizzazione ed esecuzione di corsi di formazione professionale finanziati da enti pubblici, l'anno fiscale cui attribuire il relativo corrispettivo è quello del suo definitivo riconoscimento e liquidazione da parte dell'Amministrazione finanziatrice e non quello in cui viene eseguita l'attività contrattualmente prevista, non rilevando la determinabilità dei costi della prestazione già al momento della sua effettuazione, così come la corrispondenza fra costi previsti e ammontare del corrispettivo liquidabile dall'Amministrazione (cfr. sentenze n. 16916/2017, n. 196739/2010 e n. 23866/2007).

Cassazione – sentenza n. 5740 – 18 gennaio 2018 – 9 marzo 2018

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



NEWS E INFORMATIVE

CREDITI COMMERCIALI VERSO LA P.A.: RIDOTTA DA 10.000 EURO A 5.000 EURO LA SOGLIA PER LA SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI

7

Ai sensi dell'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973 le P.A. e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare i pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, verificano che il beneficiario non risulti inadempiente al versamento di importi dovuti a seguito della notifica di cartelle di pagamento.

L'articolo 1, commi 986-987 della Legge di Bilancio 2018 ha disposto dallo scorso 1° marzo 2018 la riduzione della soglia di verifica del debito da 10.000 euro a 5.000 euro al fine di effettuare liberamente il pagamento da parte della P.A.: nel caso in cui il fornitore della P.A. non abbia versato cartelle di pagamento, il credito sarà pignorato dall'agente della riscossione.

La verifica della presenza di inadempimenti del fornitore da parte della Pubblica Amministrazione

L'inadempimento del beneficiario delle somme dovute dalla P.A. o società a prevalente partecipazione pubblica si manifesta qualora risulta notificata una cartella di pagamento, non pagata, per la quale non è stata richiesta e accordata la dilazione del pagamento ovvero per la quale non vi è la sospensione della riscossione.

L'inadempimento si manifesta qualora il fornitore abbia ricevuto cartelle di pagamento per le quali non ha effettuato il pagamento o richiesto la dilazione entro 60 giorni dalla data di notifica. Non si è in presenza di una cartella per la quale è scaduto il termine di pagamento nei casi di rateazione: in tale ipotesi non trova applicazione l'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973 per carenza del presupposto relativo all'inadempimento. Diverso è il caso in cui il piano di dilazione preveda il mancato pagamento di 5 rate mensili anche non consecutive: in tal caso la cartella di pagamento risulta scaduta.

Il servizio Verifica Inadempimenti disponibile sul sito *web* dell'Agenzia delle entrate-Riscossione consente alle P.A. di ottemperare all'obbligo stabilito dall'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973 di verificare, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5.000 euro, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, di segnalare la circostanza all'Agenzia delle entrate-Riscossione, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La circolare n. 29/2009 del Mef chiarisce che la P.A., salvo casi eccezionali e contingenti, deve effettuare la verifica dell'inadempimento del beneficiario a ridosso dell'emissione del mandato di pagamento (quindi, non alla data di scadenza del pagamento della fattura). È importante sottolineare che nel caso in cui un unico mandato di pagamento sia relativo a varie fatture di importo unitario inferiore alla soglia di 5.000 euro, la P.A. non è tenuta ad effettuare la verifica presso l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Nel caso di presenza di inadempimento da parte del fornitore, la P.A. / la società a prevalente partecipazione pubblica sospende per 60 giorni il pagamento al beneficiario (fino a concorrenza del debito comunicato dall'Agente della riscossione, mentre l'eventuale eccedenza viene corrisposta): in questo arco temporale verrà notificato l'atto di pignoramento del credito ai sensi dell'articolo 72-bis, D.P.R. 602/1973. Il periodo di sospensione è stato aumentato da 30 giorni a 60 giorni: se prima della notifica dell'atto di pignoramento del credito il

Aderente a:



beneficiario effettua il pagamento delle somme iscritte a ruolo o delle rate scadute che hanno fatto decadere il piano di dilazione determinando il venire meno dell'inadempimento, ne viene data comunicazione all'ente debitore di modo da "svincolare" il pagamento integrale di quanto dovuto.

La richiesta della certificazione del credito sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali

L'articolo 7-bis, D.L. 35/2013 prevede che siano puntualmente rilevate sulla piattaforma per la certificazione dei crediti:

- l'invio della fattura da parte del creditore;
- la ricezione della fattura da parte della P.A.;
- la contabilizzazione della fattura da parte della P.A.;
- la comunicazione dei debiti scaduti da parte dell'ente debitore entro il giorno 15 del mese successivo alla data di pagamento;
- il pagamento della fattura da parte della P.A.

Il processo di certificazione istituito da alcuni anni per i crediti vantati dai fornitori verso gli enti pubblici avviene per il tramite di una piattaforma elettronica predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato. I creditori possono verificare il puntuale adempimento delle fasi del processo delle fatture relative a crediti certi, liquidi ed esigibili, fino alla data di pagamento che spesso non è conosciuta dai fornitori. La piattaforma per la certificazione dei crediti (<http://crediticommerciali.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml>) ha reso trasparente l'intero ciclo di vita dei crediti commerciali per i quali è stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento.

L'istanza di certificazione del credito commerciale può essere presentata da società, impresa individuale o persona fisica che vanti un credito non prescritto, certo, liquido ed esigibile, scaturente da un contratto avente ad oggetto somministrazioni, forniture ed appalti nei confronti di una P.A..

VOUCHER DIGITALIZZAZIONE – REVISIONE DELLA PROCEDURA PER L'EROGAZIONE DEL BONUS

Ai sensi dell'art. 6, commi da 1 a 3 D.Lgs n. 145/2013, è stata prevista l'adozione di "interventi per il finanziamento a fondo perduto" con l'intento di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico. Tali interventi sono previsti per l'acquisto di software, hardware o servizi che migliorino l'efficienza aziendale, la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, lo sviluppo di soluzioni e-commerce e la connettività a banda larga e ultralarga; per il collegamento alla rete internet tramite la tecnologia satellitare e per la formazione qualificata del personale delle suddette imprese nel campo di "Information and Communication Technology".

Il MISE con il Decreto del 23.09.2014 ha individuato le modalità di erogazione dell'agevolazione e lo schema standard del bando che le Regioni devono predisporre ai fini dell'accesso. È stato inoltre approvato il modello di domanda da utilizzare per l'accesso alla suddetta agevolazione.

Aderente a:




La domanda di accesso all'agevolazione doveva essere presentata esclusivamente mediante procedura informatica nell'apposita sezione del MISE dal 30.01.2018 al 12.02.2018.

Il MISE con i Decreti del 14.03.2018 ha semplificato la procedura utilizzabile per l'assegnazione ed erogazione del bonus ed ha approvato gli elenchi, su base regionale, delle imprese beneficiarie.

Le spese ritenute ammissibili al fine di beneficiare del bonus devono essere avviate successivamente al 14.03.2018, ultimate entro il 14.09.2018 (non oltre 6 mesi), devono essere inerenti a beni "nuovi di fabbrica" acquistati pertanto da soggetti terzi, i quali non hanno relazioni con l'acquirente ed alle normali condizioni di mercato. Tali spese devono inoltre essere relative a prestazioni svolte nel periodo di svolgimento del progetto ed essere strettamente correlate a servizi e soluzioni informatiche negli ambiti di miglioramento dell'efficienza aziendale, modernizzazione dell'organizzazione del lavoro ecc.

Come modificato dal recente DM del 14.03.2018, l'impresa iscritta nell'elenco dei soggetti beneficiari deve presentare richiesta di erogazione per ottenere la definitiva assegnazione dell'agevolazione e l'erogazione del voucher (dell'importo massimo di euro 10.000,00 a copertura del 50% dell'investimento). La richiesta di erogazione può essere presentata a partire dalla data che sarà indicata dal MISE entro il 30.03.2018. Le imprese ammesse all'agevolazione dovranno quindi inviare la richiesta entro 90 giorni dalla scadenza del termine di 6 mesi per l'ultimazione del progetto agevolato (14.09.2018), ossia entro il 13.12.2018. Le imprese che non presentano la richiesta entro tale termine decadono dall'agevolazione.

Di seguito si riporta un prospetto che riepiloga le suddette scadenze:





L'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (D.P.S.)

10

Il Documento Programmatico sulla Sicurezza è un documento interno che descrive il livello di implementazione della gestione della *privacy* aziendale, ai sensi dell'allegato B, D.Lgs. 196/2003. Seppure l'obbligo di redazione annuale del D.P.S. sia stato abrogato dal D.L. 5/2012 convertito nella L. 35/2012, sono tuttora in vigore le previsioni contenute negli [articolo 33 e ss., D.Lgs. 196/2003](#) (Misure minime di sicurezza). Imprese e professionisti devono strutturare la propria organizzazione aziendale al fine di rispettare le misure minime di sicurezza, riducendo i rischi di perdita, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito dei dati personali (anche se vengono trattati dati solo di tipo comune, non necessariamente sensibili o giudiziari). Resta quindi consigliabile continuare a redigere annualmente il Documento Programmatico sulla Sicurezza. È a carico dei titolari del trattamento di dati l'obbligo di redazione di idonee informative (ai dipendenti e collaboratori; ai clienti e ai fornitori; agli utenti del sito *web*; etc.), nonché la nomina degli incaricati al trattamento dei dati personali, ed eventualmente dei responsabili, con particolare attenzione ai casi di affidamento dei dati personali in *outsourcing*. Qualora l'impresa si avvalga di amministratori di sistema, figure specificamente dedicate alla gestione dei sistemi informatici e della sicurezza, il titolare del trattamento deve valutare l'effettiva capacità ed affidabilità dei soggetti preposti e avvalersi di idonei sistemi di controllo (tramite appositi *software*) dell'attività posta in essere dagli amministratori medesimi.

Dal 25 maggio 2018 è in vigore il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali.

Il garante della *privacy* ha elaborato e pubblicato sul sito www.garanteprivacy.it una guida utile all'applicazione del Regolamento UE 2016/679 che entrerà in vigore in Italia il 25 maggio 2018.

Il testo della Guida è articolato in 6 sezioni tematiche:

- 1) fondamenti di liceità del trattamento;
- 2) informativa;
- 3) diritti degli interessati;
- 4) titolare, responsabile, incaricato del trattamento;
- 5) approccio basato sul rischio del trattamento e misure di *accountability* di titolari e responsabili;
- 6) trasferimenti internazionali di dati.

Attraverso raccomandazioni specifiche vengono suggerite alcune azioni che possono essere intraprese sin d'ora perché fondate su disposizioni precise del Regolamento che non lasciano spazi a interventi del Legislatore nazionale.

Aderente a:



SCIoglimento DELLA SOCIETÀ SEMPLICE SENZA TASSAZIONE IN CAPO AI SOCI

11

La DRE del Piemonte ha recentemente confermato il trattamento di favore che l'ordinamento tributario attribuisce alle società semplici: in particolare, con la risposta **all'interpello 901-526/2017** viene confermato che nel caso di assegnazione ai soci di immobili (così come nel caso di cessione a terzi di questi immobili e attribuzione del ricavato ai soci), i soci non scontano alcuna tassazione.

Si tratta di una posizione di sicuro interesse che pone la società semplice quale soggetto giuridico fiscalmente privilegiato quando lo scopo sociale è la detenzione del bene.

Se infatti la medesima operazione fosse posta in essere da una società commerciale (di persone o di capitali) vi sarebbe infatti un interessamento fiscale della società (l'operazione risulterebbe infatti tendenzialmente plusvalente), quanto dei soci (occorrerebbe verificare, in particolare, che l'attribuzione delle somme non possa generare tassazione in capo a questi ultimi).

Il trattamento della società semplice

La società semplice è un tipo societario che prevede una tassazione assimilata a quella della persona fisica; rispetto alle società commerciali che realizzano reddito d'impresa in relazione ad ogni provento conseguito, nella società semplice il reddito prodotto è qualificabile in base alla specifica tipologia del provento conseguito. Per quanto in questa sede interessa, quando viene ceduto un fabbricato, la società semplice applica, al pari della persona fisica, l'articolo 67, Tuir: in particolare, questo porta ad affermare che, se detto immobile è posseduto da più di 5 anni, l'eventuale plusvalenza realizzata non viene tassata. Il tema delicato era quello dell'arricchimento del socio e dell'eventuale conseguente imponibilità. Si poneva il dubbio, infatti, circa l'eventuale tassazione delle somme attribuite ai soci (quando il prezzo della vendita sia a questi distribuito, come spesso accade): su questo punto, qualche anno addietro, si era espressa la DRE della Lombardia con la nota 904-91/2013 affermando, di fatto, che essendo detassata la società e poiché i soci conseguono la medesima tipologia reddituale realizzata dalla società, anche i soci devono intendersi detassati circa le somme a questi attribuite derivanti dalla cessione dell'immobile. Tale posizione viene confermata dalla nota DRE Piemonte in commento. In quest'ultima, comunque, si ottiene anche la conferma circa la detassazione nel caso di attribuzione diretta ai soci dell'immobile in sede di scioglimento della società: la DRE Piemonte chiarisce che, se la società semplice detiene immobili (diversi dalle aree fabbricabili) da più di 5 anni, non essendo imputati ai soci i redditi per trasparenza (perché non tassati), così i soci non sono tenuti a dichiarare il reddito ottenuto in sede di recesso o di liquidazione della società. Quindi, qualora tali beni fossero assegnati ai soci stessi, non essendovi prelievo in capo alla società, così non vi è tassazione in capo ai soci.

Aderente a:



Società semplice - Trasferimento di immobile posseduto da più di 5 anni

	Tassazione in capo alla società	Tassazione in capo al socio
Cessione a terzi di immobile e attribuzione delle somme ai soci	Nessun reddito	Nessun reddito
Assegnazione ai soci dell'immobile in sede di recesso/liquidazione	Nessun reddito	Nessun reddito

12

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



APPROFONDIMENTI

MANUTENZIONI SU FABBRICATI A DESTINAZIONE ABITATIVA: LA LEGGE DI BILANCIO 2018 CHIARISCE LA DISCIPLINA DEI BENI SIGNIFICATIVI

Introduzione

Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è prevista l'applicazione dell'Iva ridotta al 10%.
Le cessioni di beni, relativamente a tali prestazioni, sono, invece, assoggettabili ad aliquota Iva ridotta solo se la relativa fornitura è posta in essere nell'ambito del contratto di appalto.
Tuttavia, quando l'appaltatore fornisce beni di valore significativo, l'aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.

Ad introdurre l'applicazione di una aliquota agevolata ha pensato il Legislatore che con la Finanziaria per l'anno 2000, articolo 7, comma 1, lettera b), L. 488/1999, ha previsto l'applicabilità dell'aliquota Iva ridotta del 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), L. 457/1978, purché eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

L'agevolazione, dopo essere stata prorogata di anno in anno fino al 31 dicembre 2010, è stata definitivamente prevista a regime con la L. 131/2009.

Chiaramente nella determinazione della agevolazione occorre tener conto della prestazione complessivamente intesa e quindi anche delle materie prime, semilavorati e beni finiti forniti ed utilizzati dalle aziende che eseguono il lavoro. Tuttavia, sull'argomento, è intervenuta l'Agenzia delle entrate che con propria circolare n. 71/E/2000, ha chiarito che all'applicazione dell'aliquota agevolata sulla fornitura di beni fanno eccezione i beni aventi valore significativo (beni significativi) individuati da apposito decreto del Ministero delle finanze datato 29 dicembre 1999.

Di seguito si ripercorrerà la normativa e i passi da seguire per la corretta fatturazione di tali tipologie di prestazioni.

Manutenzioni ordinarie

Sono interventi di manutenzione ordinaria quelli relativi alla riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, nonché quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, in particolare sono considerati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, opere di manutenzione ordinaria i seguenti interventi:

sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura e conservazione;
riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere);
rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori;



rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;
rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali;
sostituzione tegole e altre parti accessorie deteriorate per smaltimento delle acque, rinnovo delle impermeabilizzazioni;
riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni;
riparazione recinzioni;
sostituzione di elementi di impianti tecnologici;
sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso;
adeguamento degli impianti elettrici e di riscaldamento;
rifacimento di parte delle strutture portanti dei pavimenti e dei rivestimenti;
installazione di ascensori e scale di sicurezza;
sostituzione di serramenti interni ed esterni;
interventi sulle parti lignee esterne e realizzazione di poggiate aricchenti la facciata;
demolizione di tramezzature e realizzazione di nuove mura divisorie;
chiusura di vani porta esistenti con apertura di nuovi vani;
spostamento della cucina in altro locale, creazione di un nuovo bagno e spostamento del bagno preesistente;
posa in opera di nuovi impianti e rivestimenti;
sostituzione delle funi degli ascensori e dei pannelli per adeguamento alle norme di legge;
sostituzione della centralina e delle sonde per la regolazione automatica del calore distribuito dalla centrale termica;
riparazione di perdite d'acqua delle condotte in pressione dell'impianto condominiale;
lavori di scavo e ripristino del piano cortile e posa in opera di tubi per il trasferimento del contatore dell'acqua potabile;
sostituzione del manto di tegole;
rifacimento dell'impermeabilizzazione e del piano piastrellato;
impermeabilizzazione delle grondaie del tetto;
verniciatura dei parapetti in metallo dei balconi.

Manutenzione straordinaria

Sono opere di manutenzione straordinaria quelle necessarie a rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché a realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche di destinazione d'uso dell'immobile. In particolare si intendono a carattere straordinario, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli interventi di:

installazione di ascensori e scale di sicurezza;
realizzazione e miglioramento dei servizi igienici;
sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso;
rifacimento di scale e rampe;
interventi finalizzati al risparmio energetico;

Aderente a:



recinzione dell'area privata (realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate);
costruzione di scale interne;
demolizione e rifacimento dei canali di grondaia e pluviali in lamiera con nuovi elementi di rame e nuove installazioni;
sostituzione dei cancelletti di ingresso carraio e pedonabile con altri aventi caratteristiche e colori diversi;
realizzazione di un marciapiede su suolo privato con posa di nuova pavimentazione;
installazione di un nuovo impianto di condizionamento con unità refrigerante esterna e unità ventilanti interne pensili;
sostituzione della caldaia esistente ed installazione di un nuovo bollitore per acqua sanitaria;
modifica dell'impianto idrico con sostituzione e nuovo posizionamento dell'autoclave;
interventi di adeguamento degli impianti alle norme antincendio;
apertura di lucernari di mansarde, senza modifica della destinazione d'uso;
demolizione e ricostruzione di tramezzi e solai;
costruzione o rifacimento totale di sistemazioni esterne;
installazione di un ascensore.

Fabbricati a prevalente destinazione abitativa

Sono considerati fabbricati a prevalente destinazione abitativa:

- le unità immobiliari classate nella categoria A, con l'esclusione dell'A10, indipendentemente dall'utilizzo dell'immobile (comprese le unità pertinenziali all'immobile abitativo),
- gli edifici che abbiano oltre il 50% della superficie dei piani sopra terra destinati ad abitazione privata.

Beni significativi

I beni definiti significativi, così come tassativamente elencati dal D.M. 29 dicembre 1999, sono i seguenti:

ascensori e montacarichi
infissi esterni e interni
caldaie
video citofoni
apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria
sanitari e rubinetteria da bagni
impianti di sicurezza

Secondo le indicazioni dell'Amministrazione finanziaria a tali beni, data la presunzione di rilevanza del valore rispetto alla prestazione, l'Iva si applica con aliquota ridotta ma solo fino a concorrenza del valore della prestazione stessa al netto del valore dei beni, ovvero solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

Il limite sul quale diviene applicabile l'aliquota ridotta si determina cioè sottraendo dall'importo complessivo della prestazione, rappresentato dall'intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei beni significativi:



Limite applicabilità aliquota ridotta 10%	Corrispettivo dovuto al committente – Valore dei beni significativi
--	---

L'iva con aliquota agevolata non trova in ogni caso applicazione:

ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori
ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente
alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio
alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori

In tutti questi casi la fatturazione dei beni dovrà avvenire con l'aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l'Iva al 10%, sempre che ricorrano i presupposti.

Di seguito si propongono degli esempi di applicazione dell'aliquota iva ridotta in caso di esistenza di beni significativi:

Esempio 1

Mario Rossi effettua un intervento di manutenzione straordinaria su suo appartamento, il costo complessivo dello stesso è pari a 10.000 euro, più precisamente l'intervento è composto della:

- a) prestazione lavorativa il cui costo è pari a 4.000 euro;
- b) dei beni significativi il cui costo è pari a 6.000 euro.

In tale caso occorre chiedersi su quale importo possa trovare applicazione l'aliquota agevolata. Tornando alla formula già indicata occorrerà fare la differenza tra il corrispettivo complessivo dovuto al committente e il valore dei beni significativi, da cui:

$$10.000 - 6.000 = 4.000$$

Ne consegue che l'applicazione dell'iva sarà la seguente:

Attività	Importo	Aliquota	Iva
prestazione lavorativa	4.000 euro	10%	400
beni significativi (entro nel limite)	4.000 euro	10%	400
beni significativi (oltre il limite)	2.000 euro	22%	440

Esempio 2

Mario Rossi effettua un intervento di manutenzione straordinaria su suo appartamento, il costo complessivo dello stesso è pari a 10.000 euro, più precisamente l'intervento è composto della:

- a) prestazione lavorativa il cui costo è pari a euro 6.000,
- b) dei beni significativi il cui costo è pari a euro 4.000.

In tale caso occorre chiedersi su quale importo possa trovare applicazione l'aliquota agevolata. Tornando alla formula già indicata occorrerà fare la differenza tra il corrispettivo complessivo dovuto al committente e il valore dei beni significativi, da cui:

$$10.000 - 4.000 = 6.000$$

Ne consegue che l'applicazione dell'iva sarà la seguente:

Attività	Importo	Aliquota	Iva
prestazione lavorativa	6.000 euro	10%	600



beni significativi (entro nel limite)	4.000 euro	10%	400
---------------------------------------	------------	-----	-----

Esempio 3

17

Mario Rossi effettua un intervento di manutenzione straordinaria su suo appartamento, il costo complessivo dello stesso è pari a euro 3.500, più precisamente l'intervento è composto:

- a) dalla prestazione lavorativa il cui costo è pari a 1.000 euro;
- b) dalle materie prime il cui costo è pari a 500;
- c) dai beni significativi il cui costo è pari a 2.000 euro.

In tale caso occorre chiedersi su quale importo possa trovare applicazione l'aliquota agevolata. Tornando alla formula già indicata occorrerà fare la differenza tra il corrispettivo complessivo dovuto al committente e il valore dei beni significativi, da cui:

$$3.500 - 2.000 = 1.500$$

Ne consegue che l'applicazione dell'iva sarà la seguente:

Attività	Importo	Aliquota	Iva
prestazione lavorativa (comprese le materie prime)	1.500 euro	10%	150
beni significativi (entro nel limite)	1.500 euro	10%	150
beni significativi (oltre il limite)	500 euro	22%	110

Esempio di fattura per i beni di valore significativo

INTESTAZIONE DITTA APPALTANTE		INTESTAZIONE	
COMMITTENTE			
FATTURA N. 5 DATA 06.03.2018			
Oggetto: manutenzione straordinaria per realizzazione di servizi igienico-sanitari presso vostra abitazione in Via			
Posa in opera		1.500	
Sanitari (bene significativo)		<u>2.000</u>	
Totale imponibile		3.500	
Iva del 10% su 3.000			300
Iva del 22% su 500			<u>110</u>
Totale fattura		3.910	

Aderente a:



Secondo il dettato della circolare n. 98/E/2000 se l'intervento comprende più manutenzioni e solo per alcune è previsto l'impiego di beni significativi, per il calcolo della quota non agevolata, il valore della prestazione va assunto complessivamente quando il contratto è unico.

Novità Legge di Bilancio 2018

La L. 205/2017 (Legge di Bilancio per il 2018) ha introdotto all'articolo 1, comma 19, opportuni chiarimenti sull'aliquota Iva agevolata applicabile ai beni significativi nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria, sempre se realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata come innanzi definiti.

Si tratta di una interpretazione autentica dei già citati articolo 7, comma 1, lettera b), L. 488/1999 e D.M. 29 dicembre 1999 e che in buona parte recepisce i chiarimenti già forniti sul punto dall'Amministrazione finanziaria.

Secondo l'interpretazione autentica fornita dal Legislatore la determinazione dei beni significativi deve essere effettuata:

- avendo riguardo all'accordo contrattuale tra le parti;
- sulla base dell'autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale come individuato nel D.M. 29 dicembre 1999;
- tenendo conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi (materie prime e manodopera impiegata per la produzione).

In merito all'aspetto contrattuale il legislatore ha chiarito che non rileva la circostanza che il contratto sia riconducibile all'appalto o alla prestazione d'opera, ciò che interessa è che la prestazione abbia ad oggetto la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Allo stesso tempo risulta confermato che la base imponibile Iva deve essere costituita dall'ammontare dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali e che quale valore dei beni significativi deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti nell'esercizio della loro autonomia privata.

Va inoltre sottolineato che il valore della prestazione come risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti deve tenere conto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni e quindi anche delle materie prime oltre che della manodopera impiegata.

In ogni caso il valore dei beni significativi non può essere inferiore:

- al relativo prezzo di acquisto, laddove il prestatore non sia anche il produttore;
- al prezzo di acquisto dei beni/materie prime nonché della manodopera diretta necessari alla produzione dei beni stessi.



Si esclude quindi l'obbligo di ricarico sulla rivendita dei beni significativi da parte del fornitore.

Decorrenza

La decorrenza della interpretazione autentica, fatti salvi comportamenti difformi tenuti fino a tale data, è il 1° gennaio 2018 data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018. Pertanto, nessuna sanzione, ma anche nessun rimborso, spetterà ai contribuenti per i comportamenti tenuti nel passato.

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



SCADENZIARIO

PRINCIPALI SCADENZE DAL 29 MARZO AL 15 APRILE 2018

19

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 29 marzo al 15 aprile 2018, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE	
3 aprile	<p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio.</p> <p>Modello EAS Scade oggi il termine, per gli enti associativi obbligati a tale adempimento, per la trasmissione, attraverso invio telematico, del modello EAS.</p> <p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° marzo 2018.</p> <p>Certificazione degli utili e compensi 2017 Scade oggi il termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2017, ovvero della consegna delle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi sempre relativi al 2017.</p> <p>FIRR Scade oggi il termine di versamento del contributo annuale al fondo indennità risoluzione rapporto di agenzia.</p>
6 aprile	<p>Comunicazione riepilogativa delle fatture emesse e ricevute ("Spesometro") Scade oggi il termine per la comunicazione riepilogativa delle fatture emesse e ricevute relative al secondo semestre 2017 e le eventuali correzioni del primo semestre 2017.</p>
15 aprile	<p>Registrazioni contabili</p>

Aderente a:



Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it